

CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
CIG 95738395DF

tra

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, anche "**Agenzia**"), con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14 C.F. e P.IVA 13756881002, in persona del Responsabile del Settore Acquisti e Procuratore speciale, Sig. Alberto Orlandini, domiciliato per la carica ove sopra, all'uopo delegato;

e

Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito, per brevità, anche solo "**Fornitore**") con sede legale in Torino (TO), Piazza San Carlo n. 156, C.F. 00799960158, P.I. 11991500015, in persona del Procuratore speciale, Sig. ...omissis..., domiciliato per la carica ove sopra

Premesso

- che, con Disposizione del Direttore dell'Area Innovazione e Servizi Operativi) n. 87 del 27 dicembre 2022, prot. 2022/7065490, Agenzia delle entrate - Riscossione ha avviato, ai sensi dell'art. 61 del D.lgs. n. 50 del 2016, una procedura ristretta per l'affidamento del servizio di tesoreria per l'Agenzia delle entrate - Riscossione;
- che all'esito della suddetta procedura il Fornitore ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto indicato nel Disciplinare e nella restante documentazione di gara;
- che con provvedimento del 22 agosto 2023, prot. 2023/ 8693759, l'Agenzia ha disposto l'aggiudicazione della procedura in favore del Fornitore;
- che sono state trasmesse le istanze per la verifica, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. lgs. n. 50/2016, del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, ivi inclusa la richiesta di informazione antimafia e che è comunque decorso il termine di cui all'art. 92, comma 2 del D.Lgs. n. 159/2011, così che il Contratto deve intendersi risolutivamente condizionato alla accertata mancanza di uno o più dei requisiti previsti dal citato art. 80;
- che, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50 del 2016 è spirato il termine di *stand still* previsto dal medesimo articolo;

- che qualora dovessero emergere, nel corso della vigenza del contratto di appalto, cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 in capo al Fornitore, il Contratto sarà risolto di diritto;
- che il Fornitore, in sede di gara, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che il Fornitore, ai fini della sottoscrizione del Contratto, ha costituito un'idonea cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo per un importo pari ad € 547.721,89, emessa da ...omissis...il ...omissis...e valida sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione;
- che il Fornitore è in possesso delle polizze indicate nel successivo articolo 12.

Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue.

Articolo 1

Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto:
 - Allegato "A" (Capitolato tecnico e relativi appendici e chiarimenti (Avviso n.1 e Avviso n.2 -relativi alla fase presentazione offerte);
 - Allegato "B" (Offerta economica del Fornitore).
2. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel Contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
 - Contratto d'appalto;
 - Capitolato tecnico e relativi appendici e chiarimenti (Avviso n.1 e Avviso n.2 -relativi alla fase presentazione offerte;
 - Offerta economica del Fornitore.

Articolo 2

Oggetto

1. Con il Contratto l'Agenzia, ai sensi degli artt. 1655 e ss. cod. civ., affida al Fornitore, che accetta, l'appalto del servizio di tesoreria costituito dai servizi di natura finanziaria dell'Agenzia stessa e ai servizi di cash management per la gestione

degli incassi e dei pagamenti su diversi canali e con differenti modalità, come meglio descritto ai paragrafi 4 e seguenti del Capitolato tecnico.

2. Le prestazioni affidate dovranno essere svolte secondo le regole della migliore tecnica ed arte e secondo le modalità specificate nel successivo articolo 5 e nel Capitolato tecnico e sue appendici.

Articolo 3

Durata

1. Il presente Contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione, dalla quale decorrono i termini per l'esecuzione delle attività di avvio del servizio, come previste dal paragrafo 7 del Capitolato tecnico.
2. Il contratto ha durata di 36 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di avvio del servizio.
3. L'Agenzia si riserva la facoltà di rinnovare il Contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a ulteriori 24 mesi e per un importo massimo pari ad € 5.613.342,46 al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
4. In ogni caso l'appalto cessa al compimento delle ulteriori attività di cui al paragrafo 12 del Capitolato tecnico.
5. La volontà di avvalersi del rinnovo sarà comunicata dall'Agenzia al Fornitore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del Contratto.
6. L'Agenzia, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di prorogare la durata del Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Articolo 4

Corrispettivi

1. I corrispettivi spettanti al Fornitore a fronte della corretta e completa erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto sono stabiliti, come da Offerta economica allegata, come segue:

- a. il canone fisso su base mensile per i servizi di cash management è pari ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00);
- b. il canone variabile percentuale per i servizi di cash management sul volume in euro di riscosso annuale è pari al 0,008%;
- c. il prezzo unitario per bonifico eseguito è pari ad euro 0,23;
- d. il tasso debitore annuo per il servizio di anticipazione di cassa è indicizzato come risultante dallo spread pari al 0,750%, a cui andrà ad aggiungersi il tasso di riferimento previsto nel Capitolato tecnico (euribor 1m MMP - media mese precedente - base 365);
- e. la commissione disponibilità fondi sul plafond indicato al paragrafo 4 del Capitolato tecnico è pari al 0,050% su base annua;
- f. la commissione per il valore di garanzie fideiussorie rilasciate è pari al 0,600%.

I valori sopra indicati sono da intendersi al netto dell'IVA, ove applicabile.

- 2. Il valore complessivo dell'appalto affidato è pari ad euro 8.420.013,70, al netto dell'IVA, ove applicabile. Tale importo include tutte le voci di corrispettivo dei servizi, calcolate con riferimento ai ribassi offerti dal concorrente, compresi gli interessi passivi stimati in questa sede con riferimento al parametro variabile di mercato (tasso Euribor 1 m 365 della media mese del mese precedente) rilevato nella fase di avvio della procedura in parola (0,928% - ottobre 2022) e con l'applicazione dello spread "debitore" offerto (0,750%) in relazione ai fabbisogni stimati. Gli oneri della sicurezza da rischi di interferenza sono pari ad euro zero.
- 3. L'importo dei corrispettivi calcolati a misura è dovuto unicamente per le prestazioni effettivamente richieste e regolarmente eseguite dal Fornitore.
- 4. Con l'affidamento del servizio, l'operatore economico riconoscerà all'Agenzia gli interessi attivi sulle giacenze dei conti correnti, nella misura del medesimo parametro variabile di mercato di cui sopra (tasso Euribor 1 m 365 della media mese del mese precedente), al netto dello spread "creditore" offerto (pari allo 0,000%) e, in questa sede, applicando il tasso rilevato nella fase di avvio della procedura in parola (0,928% - ottobre 2022), quantificati in euro 4.866.280,00, per la medesima durata triennale. In ogni caso è fatto salvo il tasso creditore annuale minimo garantito indicato nel Capitolato tecnico, pari allo 0,01%.

5. I corrispettivi sopra indicati si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni affidate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e sono pertanto comprensivi di ogni onere e spesa di qualsiasi natura maturati dal Fornitore.
6. Il corrispettivo contrattuale di ciascun servizio affidato è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
7. Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, relativi e funzionali alla perfetta esecuzione delle prestazioni affidate.
8. A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati in aumento o in diminuzione, in relazione alla differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del Contratto.
9. La revisione dei prezzi di cui al comma precedente è riconosciuta solo per l'eccedenza superiore al dieci per cento (10%) delle variazioni accertate rispetto al prezzo originario. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.
10. La revisione dei prezzi si applica soltanto ai corrispettivi previsti al precedente comma 1 lettere a), b) e c).

Articolo 5

Modalità di esecuzione ed oneri a carico del Fornitore

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 22, qualora successivamente alla stipula del Contratto sorga la necessità, ai fini della esecuzione dei servizi di cui al precedente art. 2, di sottoscrivere tra le parti "schemi tipo" o comunque "moduli standard" per prassi in vigore presso il Fornitore, le parti stesse potranno procedere mediante scrittura privata. Le clausole contenute nei suddetti "schemi tipo" o "moduli standard", che risultassero in contrasto con le disposizioni del Contratto e/o del Capitolato tecnico, saranno da intendersi inefficaci e sostituite dalle prescrizioni di questi ultimi, che devono essere considerate sempre prevalenti.

2. Sono a carico del Fornitore - e si intendono remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4 - tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del Contratto.
3. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel Contratto e nel Capitolato Tecnico, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore medesimo con la sottoscrizione del Contratto.
4. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del contratto che dovessero essere impartite dall'Agenzia, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
5. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Agenzia, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessari per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel Contratto, nei suoi Allegati e negli atti della procedura.
8. Il Fornitore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni oggetto del Contratto devono essere eseguite con continuità. In nessun caso il Fornitore può sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione del Contratto da parte

dell'Agenzia ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto dell'Agenzia al risarcimento di ogni e qualsiasi danno.

9. Il Fornitore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto e dichiara di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
10. L'inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, comporta l'applicazione dell'art.10 comma 1, fermo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 6

Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le norme regolamentari di cui al D. lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei dipendenti occupati nell'esecuzione delle prestazioni dedotte nel Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di sottoscrizione del Contratto medesimo, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni di detti contratti collettivi.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

5. Il personale impiegato dal Fornitore dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia, la quale si limiterà a impartire al Responsabile del Contratto per il Fornitore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
6. Resta inteso che il Fornitore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.
7. L'inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, comporta l'applicazione del successivo art.10, comma 1, fermo il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 7

Penali

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, l'Agenzia potrà applicare nei confronti del Fornitore le penali indicate al paragrafo 11 del Capitolato tecnico.
2. L'importo delle penali viene detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dal Fornitore nella prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi e a prestazioni di diversa competenza, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
3. L'irrogazione delle penali non esclude il diritto dell'Agenzia di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.
4. L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali.
5. Ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 recante "approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del

direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", in caso di sospensione illegittima totale o parziale delle prestazioni, ai fini del risarcimento dovuto al Fornitore, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'articolo 10, comma 2, del medesimo decreto, in quanto compatibili.

Articolo 8

Fatturazione e modalità di pagamento

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 della D. Lgs. 50/2016 sarà versata un'anticipazione del 20% al Fornitore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni, subordinata alla prestazione, da parte del Fornitore medesimo, di apposita garanzia fideiussoria, ai sensi ed in conformità all'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, di importo pari all'anticipazione stessa, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma delle prestazioni.
2. L'anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento.
3. L'anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano all'Agenzia anche gli interessi legali sulle somme anticipate.
4. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
5. Per i servizi di cash management, l'importo di cui al precedente art. 4 sarà corrisposto dall'Agenzia con cadenza trimestrale posticipata previa verifica, da parte del Direttore dell'esecuzione, della corretta esecuzione delle prestazioni, secondo quanto previsto dal Contratto e dai suoi allegati. In particolare, per il pagamento delle prestazioni, alla scadenza dei relativi periodi di riferimento, il Direttore dell'esecuzione, verificata la corretta esecuzione delle prestazioni affidate, trasmetterà il documento attestante la "regolare esecuzione" al Fornitore, il quale potrà emettere la fattura relativa alle prestazioni richiamate nel documento medesimo.

6. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni il Fornitore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Agenzia del certificato di "verifica di conformità", previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. Il Direttore dell'esecuzione, entro 10 giorni dall'ultimazione delle attività oggetto del Contratto, procederà in contraddittorio con il Fornitore alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni citate. Ultimata la verifica, il Direttore dell'esecuzione provvederà a rilasciare l'attestazione di regolare esecuzione e - qualora le attività commesse al Fornitore siano state eseguite correttamente - autorizzerà quest'ultimo all'emissione, a titolo di saldo, della fattura per l'ultima rata del corrispettivo. Delle operazioni di verifica sarà redatto apposito verbale in contraddittorio con il Fornitore.
8. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità l'Agenzia procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto del Contratto.
9. I corrispettivi di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera b. (servizi di cash management a canone variabile) saranno corrisposti dall'Agenzia secondo le modalità individuate al paragrafo 6 del capitolato tecnico.
10. I corrispettivi di cui all'art. 4, comma 1, lettere c. e f. saranno addebitati sui conti correnti al momento della richiesta dell'Agenzia e della contestuale verifica della prestazione.
11. Le fatture dovranno essere intestate a: Agenzia delle entrate Riscossione, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14, C.F. e P.IVA 13756881002. L'emissione, la trasmissione e il ricevimento delle fatture devono avvenire, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le disposizioni del D.M. 13 aprile 2013 n 55. Non saranno accettate fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette disposizioni, né si potrà procedere ai relativi pagamenti, neanche parziali. Il Fornitore dovrà riportare sulla fattura elettronica il seguente "Codice Univoco Ufficio" di IPA **UFQK7Y** il

numero di CIG (campo 2.1.3) e dovrà completare i seguenti campi facoltativi con le informazioni che, in fase di verifica di conformità/regolare esecuzione, saranno comunicate dal Direttore dell'Esecuzione:

- Dati Ricezione (Blocco di dati 2.1.5) con indicazione:
- “Riferimento Numero Linea della fattura” (2.1.5.1);
- “Numero Documento della Ricezione” (2.1.5.2): indicare il numero di Regolare Esecuzione;
- “Data” (2.1.5.3): indicare la data di regolare esecuzione;
- “Numero linea della Ricezione” (2.1.5.4): indicare il numero linea della regolare esecuzione.

12. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà, ai sensi del dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente intestato al Fornitore ed acceso presso INTESA SANPAOLO S.p.A., Agenzia 00778, IBAN IT49P0306920030100000046013. Il Fornitore dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle transazioni finanziarie relative a commesse pubbliche.

13. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, il Fornitore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al precedente comma è:

- ...omissis..., nat a ...omissis... il ...omissis..., c.f. ...omissis....

Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo. Ai sensi del comma 1 dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, l'Agenzia è soggetta all'applicazione dello “split payment” per gli acquisti, tranne nel caso in cui sia applicabile il meccanismo del “reverse charge”. Pertanto, le fatture emesse nei confronti dell'Agenzia, se non soggette al meccanismo del “reverse charge”, devono essere comprensive di IVA e dovranno contenere l'indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, al Fornitore viene liquidato l'importo della fattura al netto dell'IVA, che è versata dall'Agenzia direttamente all'Erario, secondo quanto previsto dalla vigente normativa fiscale.

Le disposizioni sulla “scissione dei pagamenti” non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito

ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 25 del DPR 600/1973 (comma 1-sexies, art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 - in vigore dal 15-7-2018).

Le fatture prive dei requisiti stabiliti dal D.M. 55/2013, come aggiornato dal D.M. 132/2020, saranno rifiutate qualora rientranti nei casi specificatamente indicati all'art.2-bis (in vigore dal 6-11-2020).

14. Il Fornitore assume, con la sottoscrizione del Contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della medesima.
15. L'Agenzia verifica, in relazione ai contratti sottoscritti dal Fornitore con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del Contratto, l'inserimento, a pena di nullità assoluta, di un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, il Fornitore si obbliga ad inviare all'Agenzia copia di tutti i contratti posti in essere, per l'esecuzione del Contratto, dal Fornitore stesso nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.
16. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, per i pagamenti previsti su fattura, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.. In tale ipotesi, l'Agenzia provvede a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
17. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili all'Agenzia, il Fornitore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.
18. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, l'Agenzia verifica, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila) maturati dal Fornitore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo di Euro 5.000,00 (cinquemila). In caso di esito positivo della predetta verifica,

l'Agenzia - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procede alla sospensione del pagamento.

Articolo 9

Recesso

1. L'Agenzia ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, senza necessità di motivazione, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n.50/2016, dandone preventiva comunicazione al Fornitore a mezzo PEC.
2. Alla data di efficacia del recesso il Fornitore interrompe l'esecuzione delle prestazioni.
3. Il Fornitore ha diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

Articolo 10

Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dall'Agenzia – con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata - per porre fine all'inadempimento, decorso inutilmente detto termine il Contratto deve intendersi risolto, con conseguente escussione della cauzione e fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno subito.
2. In ogni caso, si conviene che il Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inviare al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 3 comma 1 (Durata), 5 comma 8 (Modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 11 (Divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 12 (Assicurazioni e cauzione definitiva), 13 commi 1,5,6,9 e 10 (Subappalto/Divieto di subappalto), 16 (Riservatezza) e altresì nel caso previsto al precedente art. 7 comma 4.
3. L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa comunicazione al Fornitore - a mezzo posta elettronica certificata - nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto;
 - b) nel caso di perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016;
 - c) nel caso di mancato reintegro della cauzione;
 - d) negli altri casi previsti dal presente Contratto e dagli Allegati.
4. In caso di risoluzione, l'Agenzia ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
5. Resta in ogni caso salva la facoltà dell'Agenzia di procedere all'esecuzione del Contratto a spese del Fornitore.
6. Si applica l'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

Articolo 11

Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti

1. Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, si applica il precedente art. 10 comma 2.
3. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del Fornitore, si applica il disposto di cui all'art. 106, comma 13 del D. lgs. n. 50/2016.

Articolo 12

Assicurazioni e Cauzione definitiva

1. Il Fornitore tiene indenne l'Agenzia da qualsiasi pregiudizio possa derivare alla stessa in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
2. Al riguardo, il Fornitore dichiara di essere in possesso di apposita polizza a garanzia dei danni che possano derivare dall'esercizio delle attività di cui al Contratto, in particolare di una polizza con massimale non inferiore a Euro 10.000.000,00 per sinistro, per la sezione R.C.T. per danni materiali e diretti a persone e cose e non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro, con il limite di Euro 1.500.000,00 per singolo

infortunato, per la sezione R.C.O., con efficacia della garanzia anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio.

3. Il Fornitore dichiara altresì di essere in possesso di una copertura assicurativa della propria Responsabilità Civile Professionale, con massimale non inferiore a Euro - 5.000.000,00 per sinistro ed € 10.000.000,00 in aggregato annuo.
4. Il Fornitore dichiara altresì di essere in possesso di una copertura assicurativa della propria Responsabilità Civile da sicurezza informatica (Cyber), con massimale non inferiore a Euro 3.500.000,00 per sinistro e in aggregato annuo con le seguenti condizioni particolari: Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza, Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete, Responsabilità derivante dai media, Perdita di Dati, Interruzione d'attività.
5. Il Fornitore, inoltre, si impegna a pagare direttamente eventuali franchigie previste nella polizza sopra citata, in caso di danno arrecato all'Agenzia o a terzi, affinché tale danno venga integralmente risarcito, nonché a risarcire l'eventuale danno eccedente i massimali di polizza.
6. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Agenzia e che, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento, nel corso del Contratto, la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Contratto medesimo si risolve di diritto ai sensi dell'art. 10 comma 2, con conseguente incameramento della cauzione e salvo l'obbligo di risarcimento di ogni danno subito dall'Agenzia.
7. Resta in ogni caso inteso che il Fornitore è, comunque, responsabile in proprio di quanto l'assicurazione presentata – ancorché accettata dall'Agenzia - non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta - iniziale ovvero sopravvenuta - inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l'incapacità economica dell'assicuratore, ecc.).
8. Il Fornitore deve fornire all'Agenzia idonea documentazione attestante la vigenza delle coperture assicurative per l'intera durata contrattuale. Pertanto, in caso di

polizza con scadenza precedente alla scadenza del contratto, il Fornitore dovrà dimostrare di aver provveduto al relativo rinnovo.

9. La cauzione definitiva prestata dal Fornitore, ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
10. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro.
11. La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo normativa vigente.

Articolo 13

Divieto di subappalto

1. È fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto.

Articolo 14

Obblighi di manleva – Responsabilità e garanzia da parte del Fornitore

1. Il Fornitore è responsabile, nei confronti dell'Agenzia e nei confronti dei terzi, per i danni, che dovessero essere riconosciuti dalle Parti ovvero accertati giudizialmente, come causati dalla mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dello stesso.
2. Per l'effetto, il Fornitore si impegna a tenere integralmente indenne ed a manlevare l'Agenzia a fronte di qualsivoglia esborso, anche a titolo di pagamento di sanzioni o di risarcimento danni, che questa abbia dovuto sostenere in relazione all'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore stesso.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che il termine prescrizione di dieci anni ai fini dell'attivazione del meccanismo della manleva, come sotto meglio descritto, decorre, in conformità alle norme di legge, dalla data in cui l'Agenzia riceva la richiesta di pagamento a qualunque titolo.
4. Nel caso in cui l'Agenzia, o suoi dipendenti o amministratori, siano chiamati a rispondere per danno erariale eziologicamente riconducibile alla mancata o

inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Fornitore, quest'ultimo tiene del tutto indenni i predetti, manlevandoli da ogni pregiudizio che dovessero subire per effetto di eventuali condanne comminate all'esito dei giudizi dinanzi alla Corte dei Conti.

5. Resta inteso che in difetto di pagamento spontaneo da parte del Fornitore, l'Agenzia, qualora fosse evocata in giudizio, laddove possibile, chiama in garanzia il Fornitore ai sensi dell'art. 106 c.p.c. e può chiedere la propria estromissione ai sensi dell'art. 108 c.p.c. fermo restando l'obbligo del Fornitore in caso di soccombenza di ristorare i costi del giudizio sostenuti dall'Agenzia.

Articolo 15

Oneri fiscali, spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi inclusi quelli indicati nei successivi commi, fatta eccezione per quelli che fanno carico all'Agenzia a norma di legge.
2. Il Fornitore dichiara che, per le prestazioni contrattuali che costituiscono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, la stessa sarà assolta secondo le modalità previste dalla vigente normativa; il Contratto è altresì soggetto all'imposta di registro ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986 e all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.
3. Il Fornitore provvede alla registrazione del Contratto ai sensi dell'art 27, comma 1, del DPR 131/1986 in misura fissa, entro il termine di 20 giorni dalla sua sottoscrizione nonché alla trasmissione di una copia registrata all'Agenzia entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta registrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al precedente art. 8, il Fornitore provvede agli adempimenti previsti dall'art.27, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.

Articolo 16

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. Il Fornitore è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti, dei consulenti e/o dei subappaltatori di cui dovesse avvalersi.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo si applica l'art. 10 comma 2, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 17

Trattamento dati personali

1. I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del contratto verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
2. L'Agenzia potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
3. Qualora dallo svolgimento delle attività oggetto del/della Contratto/Convenzione derivi un trattamento di dati personali, le parti si impegnano a provvedere a detto trattamento nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati e nell'osservanza delle ulteriori previsioni normative, nazionali ed europee, e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, emessi in materia.

Articolo 18

Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

1. L'Agenzia ha nominato quale Responsabile del Procedimento il sig. ...omissis... e ...omissis... quale Direttore dell'esecuzione.

Articolo 19

Responsabile del contratto per il Fornitore

1. Il Fornitore designa sin d'ora quale proprio responsabile del Contratto il sig. ...omissis.... Questi ha la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con l'Agenzia.

2. Il responsabile del contratto deve essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica mobile.
3. Le comunicazioni pertanto devono essere effettuate presso i seguenti recapiti:
 - Cellulare, ...omissis...;
 - Telefono, ...omissis...;
 - Indirizzo mail...omissis...;
 - Indirizzo mail area, ...omissis...;
 - Indirizzo PEC, ...omissis....

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

4. Le comunicazioni fatte al Responsabile del contratto valgono come comunicazioni nei confronti del Fornitore.
5. Il Responsabile del contratto opera in collegamento con il Direttore dell'esecuzione, coordinandosi con il medesimo.

Articolo 20

Codice etico, Modello 231 e Protocollo di legalità

1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Modello 231 e del Protocollo di legalità dell'Agenzia consultabili nel sito web www.agenziaentrateriscossione.gov.it che, anche se non materialmente allegati al Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Fornitore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico, con il Modello 231 e con il Protocollo di legalità. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, l'Agenzia avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

Articolo 21

Foro competente

1. Le controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, all'applicazione ed all'esecuzione del Contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 22
Modifiche contrattuali

1. Il Contratto potrà essere modificato nei casi previsti dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, in presenza dei relativi presupposti.
2. Ogni modifica al Contratto dovrà avvenire mediante scrittura privata sottoscritta da entrambe le Parti e comunque nelle forme e nei modi di cui al contratto stesso.
3. Non trova applicazione l'art. 118 T.U.B..

Articolo 23
Clausola finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal Contratto, si rinvia alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, al codice civile, nonché alle ulteriori disposizioni normative di volta in volta rilevanti.

Il Fornitore
...omissis...
(firmato digitalmente)

Agenzia delle entrate-Riscossione
Alberto Orlandini
(firmato digitalmente)

Il Fornitore dichiara di conoscere e specificamente approva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di seguito elencate,: art. 4 (corrispettivi), art. 7 (penali), art. 8 (fatturazione e modalità di pagamento), art. 9 (recesso), art. 10 (risoluzione), art. 11 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), art. 12 (assicurazioni e cauzione definitiva), art. 14 (obblighi di manleva – Responsabilità e garanzia da parte del Fornitore), art. 16 (riservatezza), art. 21 (foro competente).

Il Fornitore
...omissis... (firmato digitalmente)

Il Contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto digitalmente ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016.